



COMUNE DI BUCCINASCO

SETTORE URBANISTICA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Buccinasco.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione del Paesaggio del Comune di Buccinasco ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche e integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
 - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.lgs. 42/2004 e all'articolo 4 del D.P.R. n. 139/2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'Ente presso il quale è istituita;
 - giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. 12/2005;
 - giudizio di impatto paesistico dei progetti relativi a immobili assoggettati alla normativa del Piano Paesaggistico Regionale;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005;
 - sui piani attuativi;
 - su interventi edilizi non rientranti nelle casistiche di cui al comma 1 e , per i quali il competente servizio comunale ritenga necessario l'espressione di parere in quanto interventi di trasformazione che potrebbero, potenzialmente, impattare sul paesaggio e sulle sue componenti.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione è composta da 5 (cinque) membri (n. 1 presidente, n. 1 vicepresidente e n. 3 componenti), aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale, nella progettazione architettonica e nella valutazione degli impatti ambientali.



COMUNE DI BUCCINASCO

SETTORE URBANISTICA

2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica e dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. Regione Lombardia n. 8/7977 del 06/08/2008, e dalle modifica apportata dalla D.G.R. VIII/8139 del 01/10/2008 alla stessa D.G.R. sopra indicata, che di seguito vengono riportati:
 - a. diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, agronomiche, geografiche ed ambientali;
 - b. aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennali se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura;
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La selezione dei membri è effettuata da una Commissione composta da tecnici dell'Area Gestione del Territorio sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico. La Commissione proporrà alla Giunta Comunale una graduatoria di nominativi ritenuti idonei, ai fini della nomina.
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che:
 - rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000;
 - liberi professionisti e/o titolari e/o soci di studi professionali ovvero di imprese edili, esercitano, nell'ultimo triennio, la propria attività nel Comune di Buccinasco;
 - abbiano in corso attività di consulenza e/o collaborazione con il Comune di Buccinasco;
 - risultano legati tra loro da vincolo di parentela;
 - rivestono già una carica nelle aziende speciali partecipate dal Comune di Buccinasco;
 - abbiano in essere, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, contenziosi in materia civile, penale o amministrative con il Comune di Buccinasco;
 - per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, possono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle medesime pratiche sottoposte alla Commissione del Paesaggio;
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Comunale per il Paesaggio coloro che siano membri anche di Commissioni Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe



COMUNE DI BUCCINASCO

SETTORE URBANISTICA

garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

5. Il rinnovo dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta Comunale a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata in forma scritta, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Responsabile del Settore Urbanistica.
2. L'invio della convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della seduta.
I Membri della commissione dovranno, se impossibilitati a partecipare alle sedute della Commissione, comunicare tempestivamente la loro assenza onde permettere al Responsabile del Settore di valutare eventualmente spostamenti di data.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e comunque non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della Commissione.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta l'enunciazione delle questioni trattate una sintesi degli interventi e il parere espresso.
4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.



COMUNE DI BUCCINASCO

SETTORE URBANISTICA

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, garantendo il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoriale redatta dalla struttura tecnica.
3. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione dei sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità/congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale Coordinamento Provinciale e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, nonché con riferimento alle prescrizioni e ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare a operare la precedente Commissione per il Paesaggio.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a n. 3 sedute consecutive della Commissione, o a n. 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove



COMUNE DI BUCCINASCO

SETTORE URBANISTICA

esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 11 – INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 6, del Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" per i componenti della Commissione è previsto un gettone presenza pari a €30,00 lordi a seduta giornaliera.